

# PROVINCIA DI ROVIGO



## STATUTO

Delibera n. 13 del 10/5/2006.

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### CAPO I

##### LA PROVINCIA

###### **Art. 1 (Autonomia)**

1. La Provincia di Rovigo, quale ente locale intermedio fra Comuni e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, attraverso l'esercizio di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto.
2. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa; ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica, nonché funzioni delegate od attribuite dallo Stato e dalla Regione.
3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitele con Legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. La Provincia può istituire organismi ed uffici di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro funzionamento. Favorisce la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica secondo le affermazioni della Carta Europea delle Autonomie locali. Attua la consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi.
5. Lo Statuto costituisce l'espressione fondamentale dell'autonomia della Provincia di Rovigo, così come riconosciuta e promossa dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dalla Carta Europea delle Autonomie Locali.

###### **Art. 2 (Territorio e Sede)**

1. Il territorio della Provincia di Rovigo coincide con quello dei Comuni ad essa appartenenti e più precisamente: Adria - Ariano nel Polesine - Arquà Polesine - Badia Polesine - Bagnolo di Po - Bergantino - Bosaro - Calto - Canaro - Canda - Castalguglielmo - Castelmasa - Castenovo Bariano - Ceneselli - Ceregnano - Corbola - Costa di Rovigo - Crespino - Ficarolo - Fiesso Umbertiano - Frassinelle Polesine - Fratta Polesine - Gaiba - Gavello - Giacciano con Baruchella - Guarda Veneta - Lendinara - Loreo - Lusina - Melara - Occhiobello - Papozze - Pettorazza Grimani - Pincara - Polesella - Pontecchio Polesine - Porto Tolle - Porto Viro - Rosolina - Rovigo - Salara - San Bellino - San Martino di Venezze - Stienta -

Taglio di Po - Trecenta - Villadose - Villamarzana - Villanova del Ghebbo - Villanova Marchesana.

2. La Provincia ha sede nel capoluogo del Comune di Rovigo.

### **Art. 3 (Peculiarità del territorio)**

1. La Provincia di Rovigo si propone di orientare le proprie scelte di programmazione tenendo in particolare evidenza gli elementi caratterizzanti il proprio territorio quali:

lo sviluppo delle potenzialità fluviali, la tutela idrogeologica, il patrimonio archeologico, paesaggistico, monumentale, culturale, le identità locali ed il sostegno delle attività economiche.

### **Art. 4 (Simboli araldici della Provincia di Rovigo)**

1. I simboli ufficiali della Provincia di Rovigo, la descrizione dei quali è contenuta nel presente articolo, sono:

- a) lo stemma;
- b) il gonfalone;
- c) il sigillo.

2. L'uso dello stemma e il gonfalone è disciplinato da un apposito regolamento.

3. Lo stemma della Provincia è composto dallo scudo, dalla corona e dall'ornamento.

4. Lo scudo è così blasonato: "inquartato. Nel I e nel IV partito d'oro e d'azzurro all'aquila bicipite - col volo abbassato - partita di nero (sull'oro) e d'argento (sull'azzurro), coronata d'oro, rostrata e membrata pure d'oro, linguata di rosso ed armata di nero sull'oro e di rosso sull'azzurro. Nel II e nel III di verde al castello d'oro, non merlato e leggermente rastremato in alto, murato di nero ed aperto d'uno, pure di nero; il castello è cimato dal leone di San Marco passante, alato e nimato e con il libro aperto, il tutto d'oro; il libro reca, in caratteri romani maiuscoli di nero, le iscrizioni PAX TIBI MARCE sulla pagina di destra, in quattro righe, ed EVANGELISTA MEVS sulla pagina di sinistra, pure in quattro righe".

5. Lo scudo è cimato dalla corona di Provincia, che è formata da un cerchio d'oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro ed uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori e legati da un nastro svolazzante interzato in palo di verde, di bianco e di rosso (art. 95 del r.d. 7 giugno 1943, n. 652).

6. L'ornamento, cui lo scudo cimato dalla corona è accollato, è composto di due fronde al naturale, di quercia a destra e d'alloro a sinistra, circondanti lo scudo sino a lambirne gli angoli superiori, passate sotto di esso in croce di Sant'Andrea in corrispondenza della punta ed ivi legate da un nastro d'azzurro.

7. Il gonfalone della Provincia è costituito da un drappo interzato in fascia d'azzurro, di verde e d'azzurro - di altezza doppia della larghezza - appeso a bilanciere ad un'asta verticale e caricato dello stemma provinciale sovrastato dalla scritta diritta in caratteri romani maiuscoli d'oro, PROVINCIA DI ROVIGO. Il drappo termina in sei code diritte, di eguale lunghezza, ciascuna frangiata d'oro e caricata di un rametto di quercia con ghiande, pure d'oro. L'asta è ricoperta di velluto azzurro, adorna di bullette metalliche poste a spirale e cimata da una freccia che reca inciso lo stemma. Sotto la freccia è annodata una cravatta tricolore - interzata in palo di verde, di bianco e di rosso - frangiata d'oro. Il drappo è fiancheggiato da un cordone ritorto, passante sotto la freccia e terminante con

una nappa a ciascun capo. Il cordone, le frange, le nappe e tutte le parti metalliche sono d'oro".

**8.** Il sigillo della Provincia è di forma circolare ed ha il diametro di mm. 35. Esso reca al centro la raffigurazione dello stemma provinciale, così come definito al comma 3, circondato da una corona circolare a bordi semplici dello spessore di mm 5. Questa reca, in caratteri romani maiuscoli, la legenda PROVINCIA DI ROVIGO, i cui principio e termine sono separati da una piccola stella a cinque punte in corrispondenza della punta dello scudo.

## **Art. 5**

### **(Principi ispiratori dell'azione amministrativa)**

**1.** La Provincia esercita le sue funzioni stabilite dalle leggi statali, regionali e dallo Statuto.

**2.** La Provincia si impegna ad adottare "azioni positive" istituendo la Commissione provinciale per le Pari Opportunità al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne e, ove è possibile, garantisce la presenza delle donne negli organi collegiali.

**3.** In particolare la Provincia opererà per:

- favorire un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale anche mediante la suddivisione dello stesso in circondari;
- promuovere e valorizzare, sulla base di funzioni sociali, le iniziative dell'economia pubblica e privata con attenzioni particolari attraverso lo sviluppo dell'associazionismo;
- sostenere la realizzazione di un forte sistema, globale ed integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, in particolare nei confronti del disagio personale e sociale, delle persone anziane, dei minori e delle categorie meno protette, ricercando la collaborazione delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni del volontariato;
- migliorare la qualità della vita, promuovendo iniziative tendenti ad affermare una cultura di pace evitando discriminazioni di carattere etnico e religioso e garantendo il diritto alla partecipazione, all'informazione, alla formazione e alla libera iniziativa;
- promuovere gemellaggi con comunità italiane ed estere volte a favorire la solidarietà e ad esaltare la cooperazione e lo scambio di esperienze nei settori produttivi e di erogazione di pubblici servizi;
- offrire ospitalità su base reciproca ad Autorità, delegazioni e personalità illustri, in occasione di convegni, incontri, scambi di esperienze.
- orientare le scelte di programmazione territoriale, economica e sociale alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente;
- garantire il diritto allo studio ed alla cultura e per la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali ed ambientali.

**4.** La Provincia promuove e valorizza l'immagine e il ruolo dell'Ente svolgendo attività di rappresentanza che si estrinseca in azioni di promozione e propagazione in Italia e nei Paesi Europei ed Extraeuropei e nei limiti consentiti dall'ordinamento, degli aspetti peculiari del territorio.

**5.** La Provincia, promuove, partecipa, incentiva ed attua tutte le forme di programmazione negoziata.

## **Art. 6**

### **(Programmazione)**

**1.** La Provincia:

**a)** raccoglie e coordina le proposte avanzate dagli Enti Locali, Organizzazioni e

Società civile, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale;  
**b)** concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale e formula i propri programmi promossi con il coordinamento degli Enti Locali, Istituzioni, Organizzazioni e Società civile.

**2.** La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

**a)** le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

**b)** la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

**c)** le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

**d)** le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

**3.** La Provincia, nell'esercizio delle competenze assegnate in materia, promuove ed attua una politica attiva del lavoro e della formazione, finalizzata al raggiungimento della massima occupazione e alla valorizzazione delle risorse umane.

**4.** La Provincia favorisce ed attua politiche di raccordo tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

## **CAPO II**

### **REGOLAMENTI**

#### **Art. 7**

#### **(Approvazione Regolamenti)**

**1.** I Regolamenti sono approvati dal Consiglio Provinciale in modo palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

**2.** I Regolamenti attinenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi sono approvati dalla Giunta Provinciale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

**3.** Essi entrano in vigore all'esecutività della delibera che li approva. sono successivamente pubblicati per trenta giorni all'albo pretorio della provincia.

## **TITOLO II**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **E DIFENSORE CIVICO**

### **CAPO I**

#### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 8**

#### **(Partecipazione cittadini singoli e associati)**

**1.** La Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini singoli e associati ad ogni propria attività comprese quelle svolte in forma indiretta; garantisce a tutti l'informazione e il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi in suo possesso.

Il procedimento relativo alla visione e all'estrazione dei documenti verrà

disciplinato da apposito Regolamento.

**2.** La Provincia assicura l'accesso dei cittadini singoli ed associati alle proprie strutture, anche mediante il decentramento dei servizi e secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

**3.** La Provincia valorizza le forme di consultazione popolare e stabilisce le procedure per l'ammissione di petizioni, istanze, o altro.

### **Art. 9**

#### **(Principi generali sulla trasparenza)**

**1.** Tutti gli atti della provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati o per quelli per i quali vi sia limitazione per espressa indicazione di legge. Sono sottratti all'accesso i pareri legali relativamente a cause in potenza o in atto.

**2.** I rapporti della Provincia con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi Regolamenti volti ad assicurare i più elevati livelli di trasparenza.

**3.** La Provincia assicura la più ampia pubblicità su tutte le opportunità di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, sui concorsi per l'assunzione di personale, sui modi di utilizzazione del proprio patrimonio.

**4.** La concessione di contributi, sussidi, incentivi e in generale l'erogazione di benefici a singoli o enti di qualsiasi natura sono disposte sulla base di criteri stabiliti dal Regolamento.

**5.** La Provincia può istituire commissioni di controllo e/o garanzia per la vigilanza sull'attuazione di Accordi di programma, Convenzioni e Istituzioni, sul rispetto dei Regolamenti nonché sull'attuazione di progetti-programmi della Provincia e dei Consorzi di cui fa parte.

### **Art. 10**

#### **(Consulta Provincia-Associazioni, Consiglio Provinciale degli studenti e Forum Giovanile)**

**1.** Nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, è prevista la consultazione degli interessati o mediante udienze delle competenti commissioni consiliari o attraverso la consulta provincia-associazioni (culturali, sportive, turistiche, etniche, a carattere sociale, religioso ed economico) e la commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

**2.** È prevista, inoltre, la costituzione del Consiglio Provinciale degli studenti e del Forum Giovanile, quale strumenti di autorappresentanza dei giovani.

**3.** Gli organismi di cui al comma 2 hanno il compito di consentire alle rappresentanze delle scuole superiori e dei giovani di proporre linee di intervento ed iniziative da seguire dall'Ente Locale nella politica giovanile e in materia di formazione-istruzione.

**4.** Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Provinciale degli studenti e del Forum Giovanile saranno stabiliti da apposito Regolamento da approvare previa consultazione delle organizzazioni e delle rappresentanze dei giovani polesani e degli organi collegiali studenteschi.

**5.** Sono esclusi dalla consultazione gli atti relativi a tariffe, tributi, strumenti urbanistici e gli altri atti per i quali la legge o lo Statuto prevedono apposite forme di consultazione.

## **CAPO II**

### **FORME DI CONSULTAZIONE**

## **E DI GARANZIA**

### **Art. 11 (Forme di consultazione)**

1. Gli organi provinciali possono prevedere forme di consultazione della popolazione o di categorie al fine di acquisire la migliore conoscenza di problemi di particolare rilevanza.
2. Al fine di consentire una adeguata rappresentanza e partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, può essere istituita la figura del Consigliere Provinciale Aggiunto per stranieri; l'istituzione, le modalità di elezione, le funzioni e le prerogative sono determinate dal Regolamento.
3. Le forme di consultazione sono: l'audizione dei soggetti qualificati, il questionario, il sondaggio d'opinione ed il referendum consultivo di cui all'art. 25.

## **CAPO III**

### **DIFENSORE CIVICO**

#### **Art. 12 (Ruolo del Difensore Civico)**

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione segnalando gli eventuali abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, nelle materie di competenza propria e delegata della Provincia.
2. Le competenze del Difensore Civico sono disciplinate dall'apposito Regolamento.
3. Il Difensore Civico provinciale può svolgere le proprie funzioni anche per i Comuni della Provincia che ne facciano richiesta previa convenzione con la Provincia.

#### **Art. 13 (Elezione del Difensore Civico)**

1. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Provinciale, di laurea ed esperienza almeno decennale, nella dirigenza pubblica o privata o nell'esercizio di libere professioni ed aventi residenza e/o domicilio in uno dei Comuni della Provincia di Rovigo.

#### **Art. 14 (Modalità elezione Difensore Civico )**

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Provinciale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, si terranno successive sedute nelle quali è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### **Art. 15 (Durata in carica )**

1. Il Difensore Civico dura in carica per cinque anni dalla elezione e comunque fino all'elezione del successore e non può essere eletto per più di due volte

consecutive.

2. Il Difensore Civico decade di diritto dalla carica qualora perda anche uno dei requisiti indicati nel precedente Art. 13.

### **Art. 16 (Incompatibilità )**

1. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale, Comunale o Circostrizionale, di membro di qualsiasi Organo di Unità Locali socio-sanitarie, di Amministratore o Consulente legale, tecnico o amministrativo, di istituzioni, società, enti, consorzi, di titolare o amministratore o consulente legale, tecnico o amministrativo di imprese individuali, singole o associate, di membro del Comitato Regionale di Controllo.. L'Ufficio di Difensore Civico Provinciale non è incompatibile con l'Ufficio di Difensore Civico di Comune della Provincia di Rovigo inferiori a 5.000 abitanti.

2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri Provinciali.

### **Art. 17 (Revoca Difensore Civico )**

1. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o per documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo Consiglieri. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Provinciale.

## **TITOLO III**

### **COLLABORAZIONE CON I COMUNI, ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E CON LA COMUNITA'**

#### **CAPO I**

#### **COLLABORAZIONE CON I COMUNI**

#### **ED ALTRI ENTI PUBBLICI**

### **Art. 18 (Circondari)**

1. Il Territorio della Provincia, previa consultazione dei Comuni, può essere suddiviso in circondari, quali strumenti di decentramento di uffici e servizi per meglio soddisfare le esigenze della popolazione e per favorire la partecipazione popolare.

2. Il regolamento disciplina l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario e la nomina di un presidente dello stesso.

3. Il regolamento è approvato dal Consiglio provinciale su proposta della Conferenza Provincia-Comuni.

4. L'assemblea dei Sindaci dei circondari ha funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

**Art. 19  
(Collaborazione)**

1. La Provincia svolge la propria attività in modo coordinato e collaborando con i comuni del proprio territorio anche mediante forme di assistenza tecnica, amministrativa e nel settore sociale, sulla base di apposite convenzioni. Favorisce ogni forma di collaborazione con altri Enti pubblici.
2. La Provincia favorisce la costituzione di forme associative, unione e fusione dei Comuni.
3. Per questioni di rilevanza generale, sentiti i sindaci, può essere istituita la Conferenza Provincia-Comuni composta dal Presidente della Provincia e dai sindaci di tutti i comuni, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.
4. La Conferenza è convocata dal Presidente della Provincia e la sua attività è disciplinata da apposito regolamento.

**Art. 20  
(ConSORZI)**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e/o funzioni, la Provincia può costituire o partecipare a Consorzi con altre province o comuni o altri enti pubblici, sulla base di una convenzione e di uno statuto che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Il bilancio, il conto consultivo, i programmi e i progetti del Consorzio, sono trasmessi agli enti aderenti.

**Art. 21  
(Sostegni finanziari)**

1. La collaborazione si attua anche mediante sostegni finanziari o partecipando a società a prevalente capitale pubblico per l'attuazione di programmi o la realizzazione di opere.
2. I programmi e le opere di cui al comma 1 devono rientrare nella programmazione approvata dal Consiglio Provinciale.

**CAPO II**

**COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI**

**Art. 22  
(Partecipazione a società di capitali)**

1. Oltre che mediante strutture proprie e con il ricorso alla collaborazione con Comuni ed altri Enti pubblici, la Provincia gestisce i servizi ricorrendo alla collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali anche in posizione minoritaria.
2. La Provincia può partecipare a società di capitali quando l'oggetto sociale delle stesse sia utile e/o funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Ente, ovvero qualora i fini statuari delle quali comprendano l'erogazione di servizi appartenenti alla propria competenza o di interesse collettivo.

**Art. 23  
(Erogazione contributi a privati)**

1. Per il perseguimento dei propri fini, la Provincia può erogare contributi a

soggetti privati nei limiti e con le modalità previsti da apposito regolamento e dalle leggi statali e regionali.

### **CAPO III**

#### **RAPPORTI CON LA COMUNITA'**

##### **Art. 24**

##### **(Informazioni e relazioni pubbliche)**

1. E' istituito, con forme e modalità fissate dal regolamento, "l'ufficio relazioni con il pubblico" che avrà la funzione di dare informazioni ai cittadini e di aiutarli nell'approccio con tutte le problematiche relative agli uffici provinciali e alle pubbliche amministrazioni in genere.

2. La Provincia tiene in particolare considerazione le istanze e le petizioni dei cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. In tale ufficio i cittadini potranno presentare istanze, petizioni e proposte anche dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. il presidente della provincia informa e attiva gli organi competenti. darà comunque risposta entro il termine di 30 giorni.

4. Il regolamento prevede le forme e i modi di informazione e/o di comunicazione più idonee al fine di favorire la conoscenza e la fruizione delle attività dell'Ente da parte dei cittadini.

### **CAPO IV**

#### **REFERENDUM PROVINCIALI**

##### **Art. 25**

##### **(Referendum Consultivi)**

1. L'indizione di referendum provinciali tali da consentire la scelta tra due o più opzioni relative alla stessa materia può essere richiesta:

a) da 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno otto diversi Comuni della Provincia;

b) dal Consiglio Provinciale;

c) da sei Consigli Comunali.

2. Le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale non in contrasto con i principi generali espressi dallo Statuto e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

3. Le modalità dello svolgimento dei referendum saranno disciplinate da apposito regolamento.

### **TITOLO IV**

#### **FUNZIONI E SERVIZI**

##### **CAPO I**

#### **FUNZIONI E SERVIZI**

**Art. 26**  
**(Esercizio delle funzioni)**

1. La Provincia esercita le funzioni attribuite e/o delegate dalla legge.

**Art. 27**  
**(Piano Territoriale Provinciale)**

1. L'attività programmatoria ha il suo punto di riferimento nel Piano Territoriale Provinciale.

**Art. 28**  
**(Servizi pubblici locali)**

1. I servizi riservati in via esclusiva alla Provincia sono stabiliti dalla legge.
2. La Provincia può gestire i servizi pubblici nelle forme previste dalla Legge, secondo scelte motivate approvate dal Consiglio Provinciale.
3. La partecipazione di amministratori e dirigenti della Provincia agli organi di gestione dei soggetti affidatari di pubblici servizi della stessa è consentita ove sia opportuno attuare una vigilanza interna.

**CAPO II**

**ISITUZIONI ED AZIENDE SPECIALI**

**Art. 29**  
**(Istituzioni)**

1. La Provincia può svolgere le proprie funzioni in materie di servizi sociali e culturali non rilevanti sotto il profilo imprenditoriale attraverso Istituzioni, le quali sono individuate con la delibera istitutiva.
2. Le istituzioni hanno autonomia gestionale, ma non personalità giuridica.
3. Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni è composto da un numero di membri non inferiore a due (2) e non superiore a cinque (5), compreso il Presidente, da determinarsi in sede di costituzione della singola Istituzione.
4. Il Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, nomina i componenti e il Presidente del Consiglio di Amministrazione. I requisiti sono stabiliti nel Regolamento di Istituzione.
5. Il Direttore è nominato dal Presidente della Provincia con i criteri stabiliti dal Regolamento dell'Istituzione per un periodo determinato, con possibilità di rinnovo.
6. Il Presidente della Provincia può revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dal Regolamento dell'Istituzione.

**Art. 30**  
**(Aziende speciali)**

1. La Provincia può svolgere le proprie funzioni di rilevanza imprenditoriale anche attraverso la costituzione di Aziende speciali.
2. Il funzionamento e l'ordinamento delle Aziende speciali sono disciplinate dal proprio regolamento e statuto, quest'ultimo approvato dal Consiglio Provinciale.

### **Art. 31**

#### **(Revoca del Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Presidente della Provincia può revocare il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, o a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri e approvata dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei componenti e con voto palese.

### **Art. 32**

#### **(Durata in carica Presidente e membri Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Presidente della Provincia che li ha nominati ma continuano a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei successori.

### **Art. 33**

#### **(Rimozione cause di incompatibilità)**

1. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni relative ai Consiglieri Provinciali.

### **Art. 34**

#### **(Divieti)**

1. Non possono essere costituite più Aziende speciali e Istituzioni per gli stessi servizi o per servizi affini od analoghi.

## **CAPO III**

### **ACCORDI DI PROGRAMMA E**

### **CONFERENZE DI SERVIZIO**

### **Art. 35**

#### **(Accordi di Programma)**

1. Il Presidente della Provincia può promuovere accordi di programma.
2. Il Presidente della Provincia è altresì autorizzato ad aderire agli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.

### **Art. 36**

#### **(Conferenza dei servizi)**

1. La Provincia può indire, direttamente o su richiesta di uno o più soggetti interessati, conferenze di servizio, secondo le modalità previste dalla Legge.
2. La Provincia è altresì autorizzata a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche Amministrazioni con le procedure e le modalità stabilite dalla legge.

**TITOLO V****ORGANI DELLA PROVINCIA****CAPO I****ORGANI DELLA PROVINCIA****Art. 37  
(Organi della Provincia)**

1. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia, la Giunta Provinciale.

**CAPO II****IL CONSIGLIO PROVINCIALE****Art. 38  
(Consiglio)**

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; si avvale nelle sue attività del Presidente del Consiglio Provinciale, dei Gruppi Consiliari, delle Commissioni Consiliari permanenti, speciali e di controllo e della Conferenza dei Capigruppo.

**Art. 39  
(Elezione e composizione del Consiglio Provinciale)**

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il seggio che durante il periodo di carica di Consiglio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

**Art. 40  
(Durata in carica del Consiglio Provinciale)**

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei Comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed prorogabili.

**Art. 41  
(Pubblicità delle spese elettorali e del programma elettorale)**

1. Contemporaneamente al deposito delle liste o delle candidature agli uffici elettorali competenti deve essere presentato in Provincia un bilancio preventivo delle spese elettorali nonché copia del programma elettorale.
2. Il candidato alla carica di Presidente della Provincia e ciascun candidato alla carica di Consigliere Provinciale devono dichiarare di vincolarsi al bilancio preventivo di spesa presentato.
3. I documenti di cui ai commi precedenti sono resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio della Provincia.
4. Allo stesso modo è reso altresì pubblico, entro trenta giorni dal termine della

#### **Art. 42**

##### **(Adempimenti del Consiglio nella prima seduta di insediamento)**

1. Nella sua prima adunanza il Consiglio provvede:
  - a) alla convalida degli eletti con l'eventuale surrogazione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili;
  - b) al giuramento del Presidente della Provincia davanti al Consiglio Provinciale;
  - c) alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio;
  - d) alla presa d'atto del provvedimento del Presidente della Provincia relativa alla nomina dei componenti della Giunta Provinciale.

#### **Art. 43**

##### **(Competenze del Consiglio Provinciale)**

1. Il Consiglio Provinciale è l'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge .
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a penna di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Spetta al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
7. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi.
8. Il Consiglio Provinciale esercita il potere di tutela dell'autonomia statutaria della Provincia in materia di applicazione delle norme statali e regionali che riguardano le funzioni amministrative della Provincia stabilite dall'art. 14 della L. 142/1990 così come modificato dalla L. 15.05.1997 n. 127.

#### **Art. 44**

##### **(Linee programmatiche: presentazione e verifica)**

1. Entro 20 giorni dalla seduta di insediamento il Presidente della Provincia deposita presso la Segreteria generale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
2. Nei successivi 10 giorni ogni Consigliere può presentare osservazioni, emendamenti, integrazioni e modifiche;
3. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta e la conferenza dei Capigruppo, entro i successivi 15 giorni presenta al Consiglio le linee programmatiche, così come rielaborate a seguito delle osservazioni e proposte pervenute;
4. Il Consiglio Provinciale, almeno una volta all'anno provvede alla verifica e all'adeguamento dell'attuazione delle linee programmatiche, secondo le modalità previste dal regolamento.

**Art. 45**  
**(Funzionamento)**

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento che fissa altresì le modalità attraverso le quali garantire al Consiglio stesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché strutture apposite, anche per i Gruppi consiliari.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

**Art. 46**  
**(Consiglieri Provinciali)**

1. I Consiglieri Provinciali devono intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti secondo le modalità previste dal regolamento.
3. E' Consigliere Anziano il consigliere che ha ottenuto nella competizione elettorale il più alto quoziente elettorale.
4. Il Consiglio può delegare ad un consigliere compiti o funzioni specifiche.

**Art. 47**  
**(Diritti dei Consiglieri Provinciali)**

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto :
  - a) di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze. Le mozioni saranno iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari; alle interrogazioni ed interpellanze sarà data risposta scritta, salvo espressa richiesta di risposta in aula;
  - b) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio mediante la presentazione di emendamenti i quali saranno votati in seduta successiva, dopo l'espressione sugli stessi dei pareri e delle attestazioni di cui all'art. 53 della L. 08.06.1990 n. 142, ovvero nella stessa seduta e prescindendo dai pareri e dalle attestazioni, ma in tal caso l'intera responsabilità è attribuita al Consiglio;
  - c) di iniziativa mediante formulazione di proposte di deliberazione da parte di almeno un quinto dei Consiglieri; nel caso di proposte formulate da un solo Consigliere o da un numero di Consiglieri inferiori ad un quinto la Giunta Provinciale o il Presidente della Provincia, in accordo con il Presidente del Consiglio, valutata la loro ammissibilità, dispongono per la loro istruttoria e per l'iscrizione all'ordine del giorno secondo i tempi, le modalità e le procedure fissate dal Regolamento;
  - d) di iniziativa per l'esercizio di controllo su deliberazioni di Giunta e Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri Provinciali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, quando le deliberazioni riguardino appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
  - e) di ottenere dagli Uffici della Provincia, dalle Aziende e dagli Enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

**Art. 48**  
**(Indennità)**

1. La misura dell'indennità è fissata dalla Legge.

2. Ogni Consigliere provinciale può optare per il gettone di presenza o l'indennità, che possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di Giunta e di Consiglio.

### **Art. 49 (Gruppi Consiliari)**

1. I Consiglieri Provinciali sono costituiti in gruppi.

## **CAPO III**

### **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

#### **Art. 50 (Presidente Organo Istituzionale)**

1. Il Presidente della Provincia è il responsabile dell'amministrazione della Provincia.
2. Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia, da portare a tracolla.

#### **Art. 51 (Competenze del Presidente quale organo responsabile dell'amministrazione della Provincia)**

1. Il Presidente quale responsabile dell'amministrazione della Provincia:
  - a) ha la rappresentanza generale della Provincia;
  - b) presenta al Consiglio le linee programmatiche secondo le modalità stabilite nel precedente art.34;
  - c) nomina i componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
  - d) può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio
  - e) comunica al Consiglio eventuali modificazioni di attribuzioni di incarichi agli assessori;
  - f) richiede al Presidente del Consiglio la convocazione dello stesso e indica gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno;
  - g) convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
  - h) coordina l'attività degli assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione del programma amministrativo;
  - i) stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze della giunta;
  - l) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
  - m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
  - n) promuove la conclusione di accordi di programma;
  - o) nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto delle leggi e delle norme provinciali;
  - p) rappresenta la provincia in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

q) nomina e revoca il Segretario Generale e può nominare il Direttore Generale con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dai Regolamenti.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.

#### **Art. 52**

##### **(Modi di esercizio della rappresentanza legale)**

1. Il Presidente della Provincia promuove l'azione o resiste in giudizio avanti tutte le giurisdizioni (civile – amministrativa – tributaria), avvalendosi del Dirigente dell'Avvocatura interna o di altro legale, qualora si renda necessario per la particolare specialità della materia da trattare.

2. Il Presidente è il legale rappresentante della Provincia anche in giudizio.

3. Spetta alla Giunta provinciale la decisione di conciliare o transigere le controversie giudiziali e stragiudiziali su proposta dell'avvocatura e con il parere del dirigente competente.

#### **Art. 53**

##### **(Incarichi agli assessori)**

1. Il Presidente può incaricare singoli assessori di verificare l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio in determinati settori omogenei dell'Amministrazione, nonché di riscontrarne la corrispondenza con gli obiettivi prefissati dal Piano Economico di Gestione.

2. Può delegare gli assessori a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento con motivata comunicazione al Consiglio.

#### **Art. 54**

##### **(Nomine)**

1. Tutti coloro che sono nominati a vario titolo in Enti, Società o altro in rappresentanza della Provincia, sono tenuti una volta l'anno o comunque ogni qualvolta l'organo che li ha nominati lo richieda, a relazionare sul proprio operato in seno all'Ente di destinazione.

2. Il Presidente a sua volta relaziona al Consiglio, almeno una volta l'anno, sull'andamento delle gestioni.

### **CAPO IV**

#### **GIUNTA PROVINCIALE**

#### **Art. 55**

##### **(Composizione Giunta e presidenza)**

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a otto e non inferiore a cinque.

2. Il Presidente, nomina con proprio decreto, i componenti della Giunta, tra cui il Vice Presidente, fissando l'anzianità tra gli assessori;

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente.

4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Nella Giunta, normalmente sono rappresentati entrambi i sessi.

**Art. 56**  
**(Assessori Provinciali)**

1. Sono nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola; non hanno diritto di voto e non vengono computati tra i presenti ai fini della validità della seduta.

**Art. 57**  
**(Incompatibilità tra Consigliere Provinciale e Assessore)**

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale.
2. Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore nella Giunta Provinciale, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti nella lista di appartenenza.
3. Non possono far parte della Giunta Provinciale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

**Art. 58**  
**(Durata in carica)**

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, o il decesso del Presidente comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente. Fino alle predette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate a sensi dell'art. 15, comma 4 bis della Legge 19.03.1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18.01.1992, n. 16.
5. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
6. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente e della Giunta.

**Art. 59**  
**(Divieto di incarichi e consulenze)**

1. Al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri Provinciali è fatto divieto di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e Istituzioni sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.

**Art. 60**  
**(Mozione di sfiducia)**

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia per appello nominale della maggioranza assoluta dei

Consiglieri componenti il Consiglio.

**2.** La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

**3.** La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il

Segretario Provinciale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Presidente del Consiglio.

**4.** L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 61**

#### **(Cessazione dei singoli componenti della Giunta )**

**1.** Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

**2.** Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Presidente della Provincia che ne prende atto e provvede alla sostituzione.

**3.** Il Presidente procede alla revoca dei singoli Assessori con provvedimento adeguatamente motivato.

**4.** Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

**5.** La decadenza è dichiarata dal Presidente.

**6.** Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Presidente della Provincia dandone comunicazione al Consiglio alla prima seduta utile.

#### **Art. 62**

#### **(Competenze della Giunta)**

**1.** La Giunta è l'organo di collaborazione del Presidente nell'amministrazione della Provincia:

- adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Consiglio e che la Legge o lo Statuto non attribuiscono ad altri organi.
- svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio.
- riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività, con speciale riguardo alla verifica dell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio.
- collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

**2.** In particolare la Giunta:

**a)** predispose le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti ad esso riservati dalla legge;

**b)** approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale se nominato;

**c)** approva i piani esecutivi dei programmi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi;

**d)** approva la dotazione organica e le relative variazioni;

**e)** fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio provinciale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

**f)** approva i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi compreso quello per il conferimento degli incarichi e delle collaborazioni a personale esterno, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

- g)** adotta le variazioni delle tariffe di canoni, tributi, e servizi;
- h)** assegna i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori e dirigenti, o a terzi, salvo che non risultino predeterminati dalla legge, da regolamenti o da contratti;
- i)** definisce i criteri generali in materia di contributi finanziari a terzi;
- l)** approva le convenzioni con enti pubblici che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi;
- m)** dispone per l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo;
- n)** esprime i pareri ad enti ed organi esterni alla Provincia, che la legge non attribuisca alla competenza del Presidente, del Consiglio, oppure che lo Statuto e i Regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del Segretario o dei Dirigenti;
- o)** autorizza ad agire, a resistere o a transigere davanti a tutte le autorità sia amministrative che giurisdizionali ivi compreso il capo dello stato in ogni fase e grado;
- p)** dispone le nomine e le designazioni non attribuite alla competenza del Presidente della Provincia per le quali la legge statale o regionale o fonti locali non prevedano la rappresentanza delle minoranze o il raggiungimento di maggioranze speciali;
- q)** esprime il proprio parere in ordine alla compatibilità ambientale di cui all'art. 17 della L.R. 26.03.1999 n. 10;
- r)** approva i progetti ed autorizza la realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti secondo quanto previsto dall'art. 24 della L.R. 25.01.2000 n. 3.

## **TITOLO VI**

### **ORGANI NON ELETTIVI**

#### **CAPO I**

### **SEGRETARIO GENERALE**

#### **Art. 63 (Segretario Generale)**

- 1.** Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia da cui dipende funzionalmente:
  - a)** svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
  - b)** sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività anche avvalendosi della conferenza dei dirigenti;
  - c)** cura l'attuazione dei provvedimenti avvalendosi della struttura organizzativa;
  - d)** partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige, anche con l'ausilio di altro dipendente, i verbali che sottoscrive insieme con il Presidente rispettivamente del consiglio e della Provincia;
  - e)** stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti necessari all'istruttoria delle deliberazioni svolta dai settori e servizi competenti;
  - f)** promuove eventuali indagini e verifiche volte sia ad accertare la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai dirigenti che a migliorarne l'efficienza e l'efficacia;
  - g)** può rogare tutti i contratti e convenzioni nei quali la Provincia è parte ed autenticare scritture private nell'interesse dell'Ente;

- h) adotta i provvedimenti relativi ai congedi ordinari dei dirigenti e autorizza le missioni di questi anche fuori provincia e con pernottamento. In assenza del Segretario Generale provvede il Vice Segretario;
- i) esercita tutte le altre funzioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento o conferitegli dal Presidente della Provincia.

#### **Art. 64 (Direttore Generale)**

1. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta Provinciale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione.
2. Il Presidente della Provincia, ove si avvalga di tale facoltà, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
3. Il Presidente della Provincia può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale.
4. Il Direttore Generale, preposto alla gestione dell'Ente, provvede a:
  - a) definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
  - b) coordinare i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
  - c) elaborare, con il concorso dei dirigenti e secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, la proposta di bilancio;
  - d) predisporre il piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;
  - e) definire con la direzione delle società partecipate e delle istituzioni, i progetti strategici e le iniziative di cui ai punti a) - b), al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneità di criteri di impostazione e di valutazione.
5. I dirigenti dell'Ente, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate rispondono al Direttore Generale.

### **CAPO II**

#### **DIRIGENTI**

#### **Art. 65 (Dirigenti)**

1. I Dirigenti collaborano con gli organi di governo della Provincia alla definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare.
2. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Provincia, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Ai Dirigenti spetta altresì la direzione delle aree funzionali, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione.
4. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
5. Collaborano alla formazione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione, e del conto consuntivo entro i limiti delle competenze della propria area funzionale e gestiscono le risorse finanziarie loro assegnate con il Peg.
6. I Dirigenti godono di piena autonomia di direzione e di decisione tecnica nell'ambito delle direttive fissate dal Presidente della Provincia e/o dal Direttore Generale.

7. Spetta ai dirigenti rendere l'interrogatorio libero davanti al giudice nelle materie di propria competenza o per le questioni di cui siano a conoscenza per ragioni d'ufficio.

**Art. 66**  
**(Dirigenti con contratto a termine)**

1. La copertura di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, puo' avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

**Art 67**  
**(Conferenza dei dirigenti)**

1. La conferenza dei dirigenti è organo di coordinamento gestionale, composto dal segretario, dal direttore generale, se nominato, dal vice segretario e dai dirigenti
2. Il regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza dei Dirigenti.
3. Su richiesta del Presidente, del Segretario o del Direttore Generale, la Conferenza dei Dirigenti esprime parere preventivo non vincolante sugli atti spettanti ai Dirigenti, di interesse generale o aventi comunque rilevanza nell'organizzazione generale degli uffici, dei servizi o del personale.
4. La Conferenza è altresì organo consultivo sulle questioni sottopostegli dal presidente e dai Dirigenti.

**TITOLO VII**

**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

**CAPO I**

**CRITERI DI ORGANIZZAZIONE**

**Art. 68**  
**(Organizzazione Uffici Provinciali e dotazioni organiche)**

1. La Provincia organizza i propri uffici ispirandosi a principi di economicità, efficienza, efficacia, finalizzazione ai risultati, anche in attuazione del principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi;
2. Gli uffici sono ordinati secondo i seguenti criteri:
  - a) articolazione per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
  - b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza;
  - c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
  - d) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
  - e) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'Amministrazione, nonché tra Amministrazione ed enti diversi;
  - f) l'Amministrazione cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali.

**Art. 69  
(Ordinamento)**

1. La Provincia disciplina con regolamenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
2. Il regolamento del personale disciplina nel rispetto dei principi generali, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio;
3. La Provincia garantisce, su un piano di perfetta parità tra uomo e donna, l'accesso al lavoro e allo sviluppo di carriera delle donne in ogni settore, area e qualifica funzionale.

**TITOLO VIII**

**REVISORI DEI CONTI**

**Art. 70  
(Collegio Revisori)**

1. Il collegio dei revisori, composto di tre esperti, è nominato con delibera del consiglio provinciale, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.
2. Compiti e funzionamento sono disciplinati dalla legge e dal regolamento.

**TITOLO IX**

**NORME FINALI**

**Art. 71  
(Modifiche allo Statuto)**

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Provinciale con la procedura stabilita dalla legge;
2. Nessuna deliberazione di revisione o abrogazione che non derivi da espressa disposizione normativa, può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.